



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2016 ANNO I N.2.

L'interpretazione della Costituzione tra positivismo giuridico della modernità e stato di sicurezza



2016 ANNO I NUMERO 2

di Francesco Petrillo pp. 138-163 articolo rivisto



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA ANNO 2016, I, N.2

L'INTERPRETAZIONE DELLA COSTITUZIONE TRA POSITIVISMO GIURIDICO DELLA MODERNITÀ E STATO DI SICUREZZA

di Francesco Petrillo

Abstract

Legal positivism of modernity, built on the will of the legislature, today is interesting, considering its differences with the logical legal positivism, because it is based on a political decision. Because of its construction on willed decision, is intertwined with the need a constant recourse to the courts of justice to settle questions pre or post legal, regarding radical anthropological or existential problems of one man or of the whole policy society. The Swedish example can be used as an important model for understanding where a possible corrective methodology legal-hermeneutics of the high courts of justice is going. It also helps to better understand the recent security legislations, in some countries - including European countries - against terrorism, without any opposition of national and supranational political and legal systems.

Key words: Legal-positivism of modernity, Legal-hermeneutics, Security state.

Riassunto

Il positivismo giuridico della modernità, costruito sulla volontà del legislatore, trova nuovo interesse, se considerato nelle sue differenze con il positivismo giuridico logico, proprio per il suo affondare le radici nella decisione politica. Il suo fondamento volitivo-decisionista lo vede intrecciarsi con la necessità odierna del ricorso costante alle Corti di Giustizia per risolvere questioni pre-giuridiche o post-giuridiche, attinenti, per esempio, a radicali problematiche antropologiche o esistenziali di soggetti singoli, ma anche di intere società politiche. L'esempio svedese si rivela modello di forte rilievo per cogliere fino in fondo la direzione di senso della metodologia giuridico-ermeneutica correttiva possibile delle alte Corti di Giustizia, ma anche per comprendere fino in fondo, dal punto di vista giuridico oltre che politico, il recente ricorso da parte di alcuni stati, anche europei, a legislazioni "di sicurezza" contro il terrorismo, senza resistenza da parte degli ordinamenti giuridico-politici nazionali e sovranazionali.

Parole chiave: Positivismo giuridico della modernità, ermeneutica giuridica, sicurezza dello Stato

Francesco Petrillo Professore di filosofia del diritto presso l'Università del Molise
francesco.petrillo@unimol.it

Articolo aggiornato al 5-3-2017

1. Decisionismo politico e ermeneutica giuridica. Cenni su un possibile confronto.

Carl Schmitt ha ben chiaro che il decisionismo giuridico è strettamente intersecato con il positivismo giuridico, ma non con il logicismo formale che emerge dagli studi del suo antagonista Hans Kelsen (Schmitt, 1972: 265). L'ermeneutica giuridica, dal suo canto, quale teoria scettica dell'interpretazione giuridica, ha molto chiaro il suo approccio più vicino alla scienza giuridica positivista classica, imperniata sulla volontà del legislatore, piuttosto che alla scienza giuspositivista logico-analitica, che dalla volontà del legislatore prende le distanze (Betti, 1990: 846 ss.; 1971: 312 ss.).

Il decisionismo politico e giuridico di Carl Schmitt è, però, cosa ben diversa dal decisionismo giuridico-gnoseologico di Emilio Betti. Solo elemento comune ai due approcci allo studio del diritto è la consapevolezza di avere nella tradizione giuspositivista, costruita sulla volontà del legislatore, il proprio fondamento storico-filosofico. Di fronte a codificazioni chiuse e sistemi formalizzati non c'è altra scelta che quella di <<negare una scienza giuridica sistematica in senso proprio [... e di riconoscere che] ogni argomento di scienza del diritto non è altro che un potenziale fondamento per decisioni, in attesa di caso di conflitto>> (Schmitt, 1972: 265 ss.). La trasformazione dell'idea di diritto nell'idea di legalità (Schmitt, 2005) crea, quale situazione congenita al sistema giuridico, una continua quantità di scontri di interessi e quindi un concreto disordine, che necessita di una decisione sovrana perché possa avere termine. In questa prospettiva il positivismo giuridico ottocentesco deve trovare, per il decisionismo giuridico-politico, il suo naturale epilogo nell'integrazione possibile di pensiero positivista e pensiero decisionista, al fine di garantire la sopravvivenza del sistema. Soltanto l'aspetto decisionista permette di moderare l' 'ipocrisia' della legge - propria della prospettiva normativista - alla volontà del legislatore politico e cioè di moderare il logicismo estremo in cui per Schmitt va a cadere il positivismo giuridico costruito come assoluto normativismo.

Il decisionismo gnoseologico-giuridico, figlio del materialismo storico gentiliano e crociano - su cui si costruisce concettualmente l'ermeneutica giuridica bettiana -, piuttosto che del materialismo dialettico, intende piuttosto incidere la ferita mai rimarginata del positivismo della tradizione moderna, tentando di superare il dualismo: volontà del legislatore (che decide in generale e astratto)/volontà del giudice (che decide nel particolare e concreto), mettendo in discussione la delimitazione spaziale e temporale del diritto positivo, spiegando la dimensione a-spaziale o meta-spaziale e a-temporale o in-temporale (Hartmann, 1963; 1970; 1975) della volontà del legislatore e del giudice. Mira a individuare, fin dalle sue premesse, nell'ordinamento giuridico vivente, il senso della forza gnoseologico-decisionale del giudizio del giudice, o del giurista in genere, non soltanto quando questo sia stabilito per legge, come invece il decisionismo giuridico-politico prevede per <<i giudici professionali dello stato e per

gli avvocati organizzati secondo lo stesso schema di una magistratura di questo tipo>> (Schmitt, 1972: 265 ss.), permettendo rispetto al positivismo giuridico, di non disperdere la diacronicità e diatopicità, proprie del diritto.

Nel decisionismo schmittiano, la forza della decisione politica, pure smascherando l'ideologia della logica assiomatico-deduttiva, fatta propria dal normativismo, permette al positivismo giuridico di salvaguardare i propri ineludibili contenuti storicistici, quelli che determinano l'ordinamento giuridico come un concreto fatto storico (Capograssi, 1959), fondato, secondo la teoria politica schmittiana della sovranità, sulla decisione sovrana in grado di mettere fine a uno stato d'eccezione, pre-sociale, ma anche post-sociale; pre-giuridico, ma anche post-giuridico. Ciò perché il sovrano non è il risultato del contratto da cui sorge lo stato, ma la possibilità, il presupposto della garanzia dell'ordinamento giuridico esistente proprio grazie allo stato. Schmitt ha ben chiaro che il potere giuridico-politico proviene al sovrano dal consenso generale, *ma è il sovrano che quel potere va a garantire.*

Seppure l'ermeneutica giuridica bettiana contiene al suo interno tracce di decisionismo, soprattutto per la comunanza degli argomenti nella critica al normativismo, le differenze rimangono tra l'uno e l'altro approccio alla giuridicità più che rilevanti; sono di tipo strutturale oltre che funzionale.

- 1) L'aspetto decisionale della giuridicità non deriverà mai nell'approccio giuridico-ermeneutico da presupposti teorico-politici, nel senso che non sarà mai la potestà politica a fondare il diritto a decidere, ma semmai quest'ultima sarà utile a spiegarne l'esigenza e lo scopo.
- 2) La decisione giuridico-ermeneutica bettiana rispetto a quella politica schmittiana non prenderà mai le mosse da costruzioni politico-legislative, perché è, in un certo qual modo antimoderna, in quanto in essa, il suo pensare il diritto, prescinde del tutto dalla necessità della legge. Quest'ultima si pone soltanto come un'eventualità ulteriore per la riflessione sul diritto, non come la sua sintesi concettuale (decisionismo giuridico), né come il suo riduzionistico modo di espressione (normativismo).
- 3) La dinamica operativa della decisione, nel rapporto tra decisionismo giuridico e ermeneutica giuridica, infine, rende evidente che mentre il primo tende a rimarcare la capacità del diritto di stabilizzare il disordine politico, la seconda ritiene che può garantire la stabilità del sistema politico soltanto la tolleranza etica possibile nel giudizio del giurista.

2 Interpretazione del diritto e de-statalizzazione.

Nonostante la discussione sulla Costituzione possa trovare un suo *ubi consistam* nell'argomentazione sull'organizzazione legale di uno stato, va sottolineato come, forse paradossalmente, particolare interesse destano, in tema di interpretazione costituzionale, le interrelazioni e i nessi tra l'interpretazione giuridica e la de-statalizzazione e de-nazionalizzazione, che hanno caratterizzato la contemporaneità dopo il secondo conflitto mondiale.

Va anzitutto sempre dato il giusto rilievo, quale premessa tematica di uno studio sull'interpretazione costituzionale, alla distinzione concettuale tra stato e nazione (Fioravanti, 1979; 1991: 325-350), specie per segnare adeguatamente la diversità concettuale tra internazionalizzazione e interstatalizzazione.

L'internazionalizzazione non riguarda, infatti, la vicenda della statualità. Si rifà a concetti giusnaturalistici, anzi giusrazionalistici, propri della modernità e non della contemporaneità. Questi ultimi poco hanno a che fare con i rapporti tra stati, regolati dal diritto sovranazionale odierno, originantisi e sviluppantisi dalla interstatalizzazione (Schmitt, 2005) e non dalla internazionalizzazione.

Ma, poiché i concetti di stato e di statualità sono in crisi, come è in crisi, nella contemporaneità, il concetto di sovranità (AA.VV., 1996; AA.VV. 2000; Butler and Chakravorty Spivak, 2009) – di quegli stessi fondamento – tenendo conto della diversità tra il concetto di nazione come stato e il concetto di stato come nazione, va considerato con attenzione quanto la vicenda del diritto operante tra più stati si definisca sempre più nella concettualizzazione di un diritto de-nazionale più che sovranazionale o internazionale. E un diritto de-nazionale può essere soltanto anzitutto un diritto de-statale e/o de-statalizzato, cioè un diritto, per sua stessa natura sostanziale, piuttosto che formale (Catelani, 1998; 2014), non riconducibile al concetto positivistico-illuministico di legge, ma identificabile piuttosto con *la previsione di un insieme di tutele, da valutarsi caso per caso e riguardante situazioni giuridiche individuali e collettive*.

Questo diritto è il solo a potere essere applicato nei rapporti dei cittadini appartenenti a diversi ordinamenti giuridici, ma circolanti nei vari stati, allorquando costoro, proprio per le vicende concernenti rapporti giuridici interpersonali, non possano chiedere – salvo accordi tra gli stati non in grado di risolvere questioni giuridiche di tipo teorico generale – l'applicazione delle leggi dello stato di appartenenza o solo dell'uno o solo dell'altro. E esso si propone, alla fine, come il solo diritto applicabile da parte delle Corti di Giustizia internazionali, le quali, per loro struttura e natura, debbono porsi al di là delle vicende delle singole statualità e debbono, nella maggior parte dei casi – altrimenti non avrebbero ragione di essere – affrontare giudizi non

risolvibili facendo semplicemente ricorso alle norme positive degli stati da cui promanano, i quali, a tali Corti, hanno congiuntamente conferito il potere di mettere fine alle controversie tra i loro cittadini e i cittadini di altri stati.

L'interpretazione costituzionale odierna subisce di certo l'influsso dell'interpretazione del diritto nascente dalla de-statalizzazione globalizzata:

- 1) tanto perché può riguardare il diritto dei privati in relazione tra loro, a prescindere dalle leggi degli stati di appartenenza;
- 2) quanto perché può riguardare il diritto pubblico, inerente precipuamente ai giudizi concernenti l'organizzazione interna di quegli stati, gli stessi stati tra loro e i rapporti tra gli stati e tutti i soggetti pubblici e privati, cittadini e stranieri, in relazione continua con le loro amministrazioni territoriali.

Le decisioni su tali vicende richiedono, infatti, un modello di interpretazione del diritto ben lontano dalla mera interpretazione della legge, nella quale il giudicante esprime un ruolo esclusivo nell'attività interpretativa e l'oggetto dell'interpretazione, in-temporale e spazialmente circoscritto, non può prescindere, almeno in prima istanza, dal documento normativo.

Venendo meno – almeno nelle situazioni giuridiche sopra considerate – la statualità e di conseguenza la legge statutale, un'interpretazione espletata per le sole finalità dell'interprete si manifesta macroscopicamente insufficiente.

L'interpretare il diritto richiede, di certo, competenze e conoscenze diverse dall'interpretare la legge.

Se l'interpretazione logico-analitica e argomentativa è pensabile per la legge, poiché pone comunque testi e documenti normativi a premessa del suo ragionamento, certo essa non riesce – senza fare affiorare radicate aporie nei suoi ragionamenti, specie nelle sue più recenti prospettazioni, allorché va a confrontarsi con l'attuale realtà giuridica – a tenere conto adeguatamente di principi-valori giuridici de-statalizzati e de-positivizzati, assiologici e deontologici, imprescindibili per un'interpretazione giuridica non dipendente dalla legge statutale.

Ciò si riscontra nel confronto con la più recente giurisprudenza costituzionale italiana e straniera.

Il problema dell'interpretazione per valori (AA.VV., 2007) non può essere risolto semplicemente ritenendo che i valori da interpretare possano avere una loro propria collocazione all'interno dell'interpretazione della legge in quanto di derivazione normativa,

specie considerato il fatto che, temporalmente, essi nascono prima delle norme, altrimenti le norme non avrebbero ragione di porli. Né può essere risolto ritenendo che la norma costituzionale sia per contenuti una norma diversa dalle altre norme giuridiche, per esempio diversa da quelle del *Codice della strada* (Pino, 2010: 127-142).

Seguendo queste prospettazioni l'interpretazione costituzionale è sembrata per lungo tempo oscillare tra due possibilità, piuttosto divaricate tra loro:

- a) o la norma costituzionale è una norma giuridica e la Costituzione va interpretata come un qualsivoglia documento normativo (Guastini, 2004, 2011);
- b) oppure la norma costituzionale non è una norma giuridica e va considerata semplicemente come l'enunciazione di valori da interpretare. La Carta costituzionale di conseguenza sarebbe un documento non normativo.

È stato osservato come, dal punto di vista giuridico-ermeneutico (Betti, 1979; 1990,1991), la questione, invece, non si ponga. L'interpretazione costituzionale può essere di tipo normativo, ma può anche richiedere un approccio di tipo non normativo. Può avere bisogno di un metodo in grado di considerare tanto le disposizioni normative, quanto i valori fattuali.

Le recenti teorie neo-costituzionaliste, pure in voga, trascurano, non a caso, il rovo più spinoso dell'interpretazione costituzionale, e, soprattutto, dell'*interpretazione costituzionale conforme*; per intendersi, quello che sfocia nelle sentenze interpretative di rigetto. Non tengono conto del fatto, forse per l'influsso forte degli studi anglosassoni, che la dottrina italiana degli anni '50 aveva già affrontato tali problemi, in alcun modo nuovi per la nostra cultura giuridica.

È sempre stato ben chiaro, infatti, nelle prospettive teorico-giuridiche continentali quanto non siano le disposizioni costituzionali *assiologiche* – quando vadano ad esprimere valori, anche *pre* o *extra* giuridici –, ma piuttosto assiologici siano i valori, intesi nella loro inseità. Questi ultimi, già per la sola ragione di essere assiologici, non sono connotabili normativamente. La norma giuridica non riesce cioè ad esprimerli pienamente, dovendoli sempre comprimere, considerati la loro estensione e il loro possibile dispiegamento nella realtà pratica.

Per inserire i valori all'interno del giudizio interpretativo costituzionale, quindi, si pone come una forzatura la richiesta di una loro connotazione normativa, quasi come una *contradictio in terminis*, non considerata proprio per l'esclusivo fine di giustificare l'interpretazione del valore come un'interpretazione normativa. Ciò, poiché i valori precedono le norme, nel senso che preesistono ad esse e il loro essere contenuti, spesso, in maniera vaga nelle norme costituzionali, non nega, anzi spiega, che le norme non possono connotarli del tutto proprio perché del tutto non li contengono. Essi non possono essere astratti e generalizzati, al fine di

interpretarli, ma piuttosto dovranno essere interpretati anche a prescindere da una loro connotazione normativa e dalla loro astrazione e generalizzazione, dal momento che possono avere una loro particolare dimensione concreta. I problemi posti dalla polemica tra Herbert Hart e Ronald Dworkin (Hart, 1965; Dworkin, 1982; 2009; La Torre, 2003; Ferrajoli, 2007;) erano, invero, già stati risolti alla fine degli anni '50 del '900, dalla dottrina giuridica italiana (Caiani, 1954; 1955:163-169), secondo linee direttive teoriche piuttosto precise:

a. 1.) I valori non possono essere connotati normativamente perché la loro capacità di estensione ed espressione è tale da sfuggire alla capacità connotativa della norma giuridica. Riguardano una generalità di casi, di per sé, più ampia di quella della norma giuridica. Per questa ragione è contraddittorio, da parte delle teorie post-normativiste, pensare che accada l'inevitabile e cioè che le norme connotanti i valori costituzionali possano essere assiologiche e valutative, laddove:

1. una norma giuridica non può essere, per le teorie normativiste, valutativa;
2. una norma giuridica non può essere, per quelle stesse teorie, assiologica, perché assiologico è casomai il valore che cerca di connotare.

b. 1.) I valori non possono essere astratti dalle norme perché, precedendo le norme stesse, possono riguardare anche casi particolari e concreti, che sfuggono all'astrattezza normativa. Un valore particolare non in tutte le circostanze deve dipendere o sottostare ad un valore generale. Si richiede sempre una valutazione del caso per caso, impossibile alla connotazione normativa, per sua stessa natura soltanto generale e astratta.

Va considerato comunque quanto l'interpretazione giuridico-ermeneutica, rispetto all'interpretazione della legge, si ponga nella prospettiva fenomenologica di un'interpretazione del diritto capace di prescindere da premesse normative connotate al fine di decidere giuridicamente. Il problema diventa non tanto quello delle decisioni giuste secondo legge, poiché alle leggi non si può fare sempre riferimento; né quello delle decisioni secondo giustizia, che non è di questo mondo, come ben sanno non solo i giuristi... ma piuttosto – come ha compreso e statuito anche il nostro legislatore costituzionale¹ – quello del giusto metodo con cui procedere a decidere (d'Alessandro, 1991: pp. 5-17).

¹ Il primo comma dell'art. 111 della nostra Carta costituzionale, introdotto dall'art. 1 della legge cost. n. 23 novembre 1999, n. 2, ben precisa, elevandolo al rango di principio costituzionale nel nostro ordinamento giuridico, e, aderendo in pratica all'esigenza di fondo di una teoria generale di tipo giuridico-ermeneutico, il mutamento di interesse prospettico tra un processo fondato sulla legge, volto a garantire il mito della giustizia ideale distributiva e un processo fondato sul diritto, volto a garantire il mezzo piuttosto che il fine, la correttezza del metodo interpretativo piuttosto che dell'esito del giudizio.

La teoria giuridico-ermeneutica si propone, dunque, come un metodo *ad hoc* per il giudizio costituzionale. Essa, impregnata com'è dei criteri interpretativi giusromanistici, di quelli dell'*hermeneutica juris* medievale, nonché di quelli dell'ermeneutica filosofica romantica tedesca – volta a discernere le scienze umane dalle attività dell'uomo non scientifiche – offre delle prospettive interpretative e argomentative fondate su premesse assiologiche e deontologiche a cui non possono più rinunciare le Corti superiori di Giustizia e in particolare modo quelle costituzionali². E quale metodologia per l'interpretazione del diritto, utilizzata in luogo di un'analisi meramente logico-analitica o logico-argomentativa della legge, apre un varco enorme in uno spesso muro: quello apparentemente invalicabile del contemperamento possibile tra *Common Law* e *Civil Law*. Assottiglia, infatti, il confine di demarcazione tra comparazione e interpretazione, secondo l'insegnamento di Tullio Ascarelli (1952; 1959). Supera, *in nuce*, la mera considerazione della polemica tra Herbert Hart e Ronald Dworkin.

La canonistica ermeneutica permette all'interprete di prescindere da un approccio esclusivo al documento normativo e di concentrarsi specificamente sull'analisi dell'attività giuridica, andando anche oltre la parametrizzazione tra regola e documento e, occupandosi, allo stesso tempo, dell'atto giuridico compiuto, dell'atto durante il suo svolgimento, nonché della ricaduta dei suoi effetti, in maniera ampia e onnicomprensiva.

L'applicazione dei canoni ermeneutici, che si affiancano metodologicamente alle disposizioni normative, permette di garantire un modo di procedere nel giudizio esaustivamente sostitutivo dell'astratto procedimento logico di imputazione o sussunzione, il quale, in assenza della delimitazione spaziale/ordinamentale e di un'in-temporalità della legge – che in effetti manca, perché manca il riferimento a un preciso ordinamento giuridico, delimitato nei suoi confini – si pone a garanzia di un qualsiasi giudizio definibile propriamente come giuridico e non solo come politico. La decisione di tale giudizio, infatti, è giuridica:

1. perché non è considerata soltanto come un atto di interpretazione conoscitiva, ma anche come un atto di volontà, laddove la decisione sul documento normativo muove da un mero approccio gnoseologico;
2. perché non è costruita esclusivamente come atto di volontà, ma anche come atto di conoscenza, laddove la decisione politica va a caratterizzarsi, invece, per l'essere un atto di volontà in grado di prescindere da un'analisi conoscitiva; anzi, soprattutto, di non averne assolutamente bisogno.

² Cfr., sulla questione, la sentenza della Corte cost. 12 marzo 2010, n. 93, in tema di giusto processo ex art. 111, primo comma della nostra Carta costituzionale. Tale sentenza è una chiara applicazione della metodologia giuridico-ermeneutica da parte della nostra Corte costituzionale.

Il metodo ermeneutico permette, dunque, un giudizio giuridico in grado di andare al di là della sola “lettura” del disposto normativo, anche per analizzare l’applicazione possibile dei principi di diritto; nonché di andare al di là dell’esclusione perentoria della discrezionalità del giudice (Stolleis, 2007; Bartole, 2008), mai abortita del tutto, nella storia dell’applicazione del diritto (Nobili, 2009), se non dalla mitologia illuminista, giuspositivista, giusnormativista. E i canoni ermeneutici di questo metodo permettono un giudizio non tanto internazionalizzato, quanto destatalizzato; fruibile cioè per decidere dal punto di vista giuridico a prescindere dalla spazialità delimitata e dall’in-temporalità ordinamentali. Perciò, presupposto della canonistica ermeneutica è proprio la questione della spazio-temporalità; questione non tanto filosofica, quanto giuridica.

Precomprensione e circolarità sono la sostanza contenutistica e costitutiva di canoni interpretativi definitivi di un giudizio teso a garantire il giusto metodo, piuttosto che un metodo per la giustizia, o una decisione giusta, perché la sussistenza di criteri nel procedere del giudizio diventa garanzia del giudizio stesso, seppure in diverse prospettive a seconda che vengano tenute in considerazione da giusprivatisti - circolarità triadica o diadica - (Mengoni, 1996; 1999:353 ss.) o giuspubblicisti- circolarità triadica - (Modugno, 2009).

Sono fin troppo evidenti le differenze tra precomprensione e circolarità, quali presupposti di questa metodologia, nata per l’interpretazione del diritto (*quid juris*) e prospettantesi, soltanto in seconda istanza, come una filosofia del diritto (*quid jus*) e le cosiddette teorie neocostituzionaliste, nate come teorie di analisi conoscitiva della produzione normativa e poi proposte come metodologie interpretative.

In queste ultime le istanze valutative prevalgono sul metodo come mero mezzo. Il loro procedere si risolve in una teleologia della giustizia, sfociante in giudizi di valore – per esempio di valore costituzionale (Barberis, 2011: 233) –, tant’è che il loro distacco dal giuspositivismo analitico è proprio nella negazione della tesi della separabilità tra diritto e morale, fondativa del positivismo giuridico.

Nel metodo ermeneutico circolare e precomprensivo, antipositivista, invece, è naturale e non si pone, fin dalle sue premesse, come una forzatura l’inseparabilità tra diritto e morale, come anche tra diritto e natura e diritto e storia.

Chi è determinante per la valutazione finale del giudizio è la collettività degli spiriti interpretanti, sempre a loro volta interpretati e reinterpretati e, pertanto, in grado di valutare la sussistenza di validità non meramente dei contenuti giuridici, quanto piuttosto delle formalità del giudizio. In questo consiste il reale senso della comunità scientifica dei giuristi: un senso non solo dommatico, né solo storicistico, ma piuttosto giuridicamente validativo di

quell'*interpretazione in funzione normativa* che è l'interpretazione giuridica. La discrezionalità del soggetto interpretante, per esempio – alla fine comunque riconosciuta dalle teorie neocostituzionaliste – qui non è mai negata. Di più. Sulla sua non negazione si costruisce la possibilità di una sua regolazione e di un suo controllo.

L'interpretazione giuridica, si pone sempre come una reinterpretazione. L'oggetto ci parla attraverso lo spirito del soggetto che già si è occupato di lui. E mentre l'interpretazione artistica, musicale, teologica, letteraria possono, forse, farne a meno, l'interpretazione del diritto è costretta a porsi un'ulteriore domanda, ovvero: quale sia l'oggetto dell'interpretazione giuridica? *Rectius*: è un oggetto l'oggetto dell'interpretazione giuridica?

Appare, infatti, presto evidente, anche al giurista più disattento, che oggetto dell'interpretazione giuridica è certamente anche il soggetto interpretato, poiché chi interpreta il diritto decide sull'attività, sulla storia, sulla vita di un uomo come lui, col quale è in assoluta continuità circolare.

L'interpretazione giuridica si manifesta come la costruzione del pensiero e l'indirizzo della volontà del soggetto interpretante, ma anche come la complessiva considerazione dell'attività svolta dal soggetto interpretato.

In mancanza della sussistenza della *circularità*, così come della *precomprensione*, non solo si deve negare la valutatività o la validità del giudizio e cioè che il contenuto del giudizio sia da considerarsi non giuridico o non morale, ma, più propriamente, la correttezza della realizzazione procedurale del giudizio. Si deve dichiarare non invalido il suo contenuto, ma il giudizio stesso; non la sua decisione, ma la procedura interpretativa conclusasi con quello stesso decidere.

A questo livello di ragionamento, si coglie pienamente, in seno all'interpretazione costituzionale, la differenza, intrinseca alla metodologia giuridico-ermeneutica, tra la possibilità di una circolarità piena (diadica) – che interpreta il diritto anche a prescindere dal documento normativo – e quella di una circolarità mediata o parziale (triadica) – che fa del documento normativo un suo momento compositivo, ma non risolutivo, e non esclusivo –, quali premesse possibili del ragionamento giuridico.

3. L'interpretazione costituzionale tra principî fondamentali del diritto e canoni ermeneutici

Quanto rileva in tema di interpretazione de-statalizzata vale fortemente in tema di interpretazione costituzionale perché lo studio delle costituzioni si pone, da gran tempo, oltre le logiche di edificazione degli ordinamenti giuridici statuali. Il giudizio costituzionale

(Tronconi Reigada, 2013), riguardando non solo la relazione norma/individuo, ma anche la relazione principio fondamentale giuridico/individuo, si manifesta – almeno quando decide sulla conformità della legge alla Costituzione, fornendo un’interpretazione approfondita della legge stessa, nelle sentenze interpretative di rigetto – come un giudizio teleologico e assiologico.

Non a caso lo strumento della teoria giuridico-ermeneutica per eccellenza, utilizzato in seno al giudizio costituzionale, è lo strumento dei principî fondamentali del diritto. E non a caso la metodologia ermeneutica, applicata alla Costituzione, si distingue nettamente da quelle metodologie argomentative che mirano ad individuare l’assiologia e teleologia nelle norme, ritenendo non assiologico il giudizio, ma assiologiche, invece, proprio le norme costituzionali, quali premesse vincolate del ragionamento giuridico.

Le premesse formali del ragionamento giuridico, nella metodologia ermeneutica, sono, invece, *precomprensione* e *circularità* ed esse spiegano l’astringente rapporto tra principî fondamentali del diritto e collettività umana – come si è ben scritto di recente (Cervati, 2010: 139-180) – idoneo ad evidenziare la rilevanza dell’istituto dei principî in tema di interpretazione costituzionale.

Proprio per l’attività dell’interprete giuridico-costituzionale, invero, si è proposto di dare rilievo non alla logica del testo, ma al testo come progetto incompiuto e in grado di acquisire compiutezza solo con l’interpretazione, mediante una prospettiva anche assiologica e teleologica (Benedetti, 2006; 2010: 11-16).

E ciò, nonostante sul versante della dottrina giuscostituzionalista, legata alla teoria positivista della modernità, si tenda ancora a escludere la rilevanza fondativa dei principî in favore di regole da rintracciarsi comunque in disposti normativi quali, per esempio, quello fissato dall’articolo 12 delle Disposizioni preliminari, o *Preleggi*, al codice civile (Pace, 2007: 83-113), e di utilizzare, di conseguenza, al limite, i canoni interpretativi (letterale, logico, sistematico, storico) della dogmatica giuridica tradizionale, ma giammai quelli ermeneutici attinenti all’oggetto, oltre che al soggetto dell’interpretazione.

La giurisprudenza della nostra Corte costituzionale considera, però, ormai parte del suo giudizio anche le argomentazioni onto-deontologiche, gnoseo-deontologiche e assiologiche inerenti alla ragionevolezza, oltre – come accade specie per le Corti costituzionali di *Common Law* – a dare rilievo ad un’interpretazione logico-argomentativa, in grado di tenere in conto da un lato la proporzionalità per il bilanciamento degli interessi in gioco, dall’altro il riferimento al contemperamento di parametri fissati, o non, preventivamente.

Di conseguenza, poiché appare quantomeno azzardato – nonostante gli la ponderosa tensione teoretica della teoria dell’interpretazione giuridica logico-analitica (Guastini, 2004: 271) –

prescindere dal riconoscimento di un monopolio dell'interpretazione costituzionale da parte della Corte costituzionale, va sottolineato che tale rischio si elimina certamente, *in nuce*, applicando, attraverso il ricorso ai principi, al giudizio costituzionale, non solo il circolo ermeneutico triadico, ma anche quello diadico.

Dal primo, la norma non viene mai esclusa, per cui l'interprete avrà la necessità di tornare, prima della decisione, ancora una volta, al punto di partenza del procedimento metodologico, ovvero al testo della Carta costituzionale, quale oggetto fondamentale e validante tale tipo di interpretazione (Modugno, 2005: 58 ss.).

Al secondo, ci si avvicina, tenendo insieme il rapporto tra dogmatica e ermeneutica e isolando una circolarità – seppure non del tutto pura, perché prevede comunque un ritorno al documento – nella quale soggetto interpretante e oggetto, ma meglio è dire, soggetto interpretato, hanno la medesima sostanza, almeno dal punto di vista teleologico (Mengoni, 1999: 353 ss.). Oppure ci si giunge del tutto, partendo da quest'ultima impostazione teleologica, sviluppatasi nel diritto privato e considerando il testo non indispensabile, per esempio, rispetto all'applicazione delle categorie civilistiche dell'interpretazione, quali canoni ermeneutici, elevati al rango di «norme di riconoscimento» (Cervati, 2010: 159-169). Questi ultimi, legati a doppio giro di corda con la *precomprensione* e la *circolarità*, per la validazione del giudizio non hanno più bisogno di ricondursi al testo o documento normativo e possono permettere la verifica della sua sussistenza assiologica e teleologica. Basterà la mera considerazione della presenza, nell'attività giudicante, del soggetto adeguatamente pre-comprendente, della realizzazione della circolarità tra soggetto e oggetto dell'interpretazione, della complessiva ricostruzione del fatto. Il giudizio non sarà valido se, applicando i canoni ermeneutici, risulterà essere stato prodotto in assenza di precomprensione critica del soggetto interpretante e circolarità ermeneutica tra soggetto interpretante e soggetto interpretato.

La validazione va a coincidere, in effetti, anche con la verifica della sussistenza del progetto incompiuto tra soggetto interpretante e soggetto interpretato, da colmare con l'interpretazione, soprattutto per riscontrare che sia giunto effettivamente a compimento e abbia davvero concluso il suo percorso procedimentale (Benedetti, 1995; 2014). La validità del giudizio è nella realizzazione di questo progetto. In caso di progetto incompiuto, non si può ritenere ermeneuticamente valida alcuna decisione.

Il giudizio ermeneutico costituzionale – quando riguarderà un'interpretazione della legge da parte della Corte costituzionale senza dichiarazione di illegittimità – può avvicinarsi, dunque, a una perfetta corresponsione con una circolarità giuridico-ermeneutica pura, la quale, nella sua massima espansione, si propone in una forma di circolarità assoluta o diadica. In essa, il soggetto e l'oggetto dell'interpretazione – considerato che l'oggetto si manifesta nel giudizio

giuridico per il suo essere soggetto svolgente l'attività giuridica – coincidono perfettamente in quella teleologia interpretativa caratterizzata dalla finalità collettiva della sentenza costituzionale di mera interpretazione.

Nella circolarità diadica il momento teleologico e assiologico, infatti, vanno a prevalere, in sede interpretativa, del tutto, sul documento normativo pubblico (legge) o privato (dichiarazione contrattuale) e la validazione dell'interpretazione si caratterizza per la conferma della sussistenza di precomprensione critica e circolarità ermeneutica nel giudizio.

La teoria giuridico-ermeneutica, attraverso i suoi strumenti operativi, consistenti negli istituti della *discrezionalità amministrativa*, dell'*equità* e dei *principi fondamentali del diritto*, negazione dei sistemi assiomatici deduttivi chiusi di *Civil Law* – dal momento che si contrappongono a tre principi fondamentali come la sovranità esclusiva dello Stato, il divieto di eterointegrazione dell'ordinamento, la prevalenza della legge su ogni altra regola giuridica – seppure siano in essi presenti come eccezioni, viene quindi a rilevare peculiarmente in tema di interpretazione costituzionale.

Solo un approccio metodologico di tipo ermeneutico riesce pienamente a garantire e convalidare l'utilizzo dei principi assiologici e teleologici non scritti preminenti nel giudizio costituzionale. Esso è assolutamente indispensabile – quale massima evoluzione della nostra cultura giuridica con radici già nella cosiddetta “crisi del diritto” (Ripert, 1949; Caiani, 1954; 1955; Betti, 1955) che fu in realtà crisi del concetto di legge negli anni '50 dello scorso secolo – tanto alla cosiddetta interpretazione per valori, quanto all'interpretazione costituzionale per parametri, e cioè ai più attendibili percorsi giustificativi della valenza giuridico-politica (non, si badi, politico-giuridica)³ del giudizio costituzionale e diventa approccio sussidiario, se non indispensabile, tanto della metodologia secondo l'interpretazione per valori quanto di quella secondo l'interpretazione per parametri. In entrambe queste tipologie d'interpretazione, si rende necessario non tanto recepire il principio o ricavarlo per generalizzazione e astrazione dalle norme, quanto piuttosto considerarlo assiologicamente e teleologicamente – tenendo conto, per esempio, delle fondamenta dell'ordinamento giuridico, delle contestualizzazioni sociali ed etiche di una collettività o di un popolo, dell'esigenza di ordine sociale – e poi applicarlo, ancora, per esempio, dopo costruzione del parametro e/o bilanciamento degli interessi. Nel bilanciamento degli interessi e nella scelta del parametro si costruisce tra principio e norma, con grande evidenza, una circolarità pura, di tipo diadico. Diventa, al limite, il principio stesso norma, da intendersi non solo come disposizione, bensì come relazione tra disposizione regolante e fatto regolato, anche perché nel bilanciamento degli interessi e

³ Cfr., p.e., Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19985. È interessante notare come la Cassazione ammetta la rilevanza immediata, nel nostro ordinamento, delle norme della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* e l'obbligo del Giudice dello stato di applicare direttamente la norma pattizia, anche se non conforme al diritto interno, purché faccia sistema con i principi costituzionali di quello stesso stato.

nell'interpretazione per parametri, costruendosi un principio o un parametro, si costruisce una fattispecie astratta nuova – autonoma da quelle presenti nelle disposizioni vigenti – imprescindibile per il giudizio.

4. L'Esperienza svedese e gli atti dei costituenti nel rapporto tra positivismo giuridico della modernità e metodologia giuridico-ermeneutica ⁴

Dal punto di vista storico-giuridico (AA.VV., 2016; Sandström, 2007), si tende a fare riferimento a una codificazione mancata della Svezia, nonostante alcuni tentativi, come la *Proposta di legge civile generale* del 1826, costruita su argomentazioni tratte di peso dall'armamentario concettuale della *Scuola storica*, e ritenuta perciò troppo oltranzista per i conservatori, poiché affermava, per esempio, la parità tra uomini e donne in materia successoria e la libertà di alienazione dei terreni (Simoni e Valguarnera, 2014: 462-463). In Svezia, in realtà, non è mai stata accettata fino in fondo la prospettiva teoretica di un ordine razionale universale, capace di permettere alle leggi, una volta emanate, di distaccarsi dalla volontà soggettiva dell'organo legiferante. È sempre stato ritenuto più attendibile, invece, un positivismo legislativo, in forza del quale, anche in maniera differente da altri Paesi nordeuropei, si è consolidata presto, nell'attività giudiziale, sia la ricerca della volontà soggettiva del legislatore, sia l'utilizzo dei precedenti giurisprudenziali delle Corti superiori, ma con delle regole diverse rispetto a quelle dello *stare decisis* anglo-americano.

Il potere giudiziario svedese è indipendente dal potere politico e le corti inferiori non sono obbligate a rispettare le “*rationes decidendi*” delle corti superiori, e, tuttavia, i giudici di grado inferiore, spontaneamente, seguono l'autorevole indirizzo giurisprudenziale delle corti di ultima istanza, che, nell'interpretare le leggi, utilizzano principalmente, come parametro di riferimento, l'intenzione del legislatore, ricavabile dallo studio dei *lavori preparatori* (Bogdan, 2010). Nell'ordine gerarchico delle fonti (Carlson, 2013), i “*lavori preparatori*”, utilizzati dalle corti per potere risolvere la maggior parte dei casi, sono collocati subito dopo le leggi ordinarie e prima dei precedenti giurisprudenziali, dei principi generali della legge, degli usi e delle argomentazioni dottrinali. Eppure, se si considera la tutela delle libertà negative, delle libertà politiche e l'efficienza dello Stato nell'attuare i diritti sociali ed economici dei cittadini,

⁴ Per il confronto continuo e la collaborazione nella stesura di questo paragrafo, mi preme ringraziare il dott. Matteo Bellani, che ha voluto approfondire - anche recandosi per un periodo di tempo presso l'Università svedese di UMEA - nell'ambito della sua ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca presso l'Università del Molise, la prospettiva giuridica delle Corti di Giustizia svedesi e della nuova Carta costituzionale di Stoccolma alla luce della metodologia giuridico-ermeneutica, dopo la pubblicazione del mio volume, *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica*, Giappichelli, Torino, 2011. Lo ringrazio specialmente per lo studio delle sentenze svedesi e la collaborazione per la cura della bibliografia riguardante il paragrafo, nonché per alcune argomentazioni, frutto di riflessioni comuni.

la Svezia può essere collocata tra le democrazie costituzionali migliori al mondo (Hirschl, 2011), nonostante, per tantissimo tempo, non abbia mai voluto dotarsi di un controllo di legittimità costituzionale.

La lunga tradizione di un costituzionalismo svedese, caratterizzato dall'assenza della previsione di un controllo di costituzionalità giudiziale delle leggi, da un lato, ha reso la costituzione svedese, per moltissimo tempo, non rigidamente vincolante per il potere politico e, dall'altro lato, ha confermato la posizione di primazia del Parlamento, ritenuto dai cittadini la più fedele espressione della volontà popolare per garantire e promulgare le disposizioni normative e i principi che sorreggono il democratico *Welfare State* svedese (Pentti Arajärvi, 2007).

L'uso dei *lavori preparatori* risale almeno al 1776, anno in cui veniva sancito in Svezia il diritto alla libertà stampa. Infatti, contestualmente all'affermazione del diritto alla libertà di stampa, andava a consolidarsi anche il diritto di accesso ai documenti pubblici, che rendeva possibile a tutti i cittadini la visione dei documenti inerenti ai lavori preparatori. E le prime critiche della letteratura giuridica verso l'utilizzo eccessivo dei *lavori preparatori*, si ridimensionavano piuttosto che ampliarsi, agli inizi del '900, con il potenziamento del primo realismo giuridico scandinavo.

Prescindendo volutamente da approfondimenti ulteriori sul dibattito che precedette e seguì la diffusione del realismo giuridico, in Svezia, come negli altri Paesi scandinavi, ampiamente studiato anche nel nostro Paese, fin dagli inizi degli anni '70 (Pattaro, 1974; Castignone, 1974; Jori, 1976), è indiscutibile che, nella cultura svedese, ci sia stata una forte adesione alla concezione del positivismo giuridico, inteso nel suo senso più "moderno", che ha influenzato fortemente la stessa interpretazione giudiziale, basata essenzialmente sulla conoscenza, non tanto del testo normativo, quanto dei *lavori preparatori*, nei quali si presume sia contenuta la più vera direzione di senso della legge.

Lo stesso *realismo scandinavo*, peraltro, si è spesso accostato ai problemi del diritto svedese, non tenendo conto dei testi sacri del positivismo logico, ma riflettendo e producendo giurisprudenza, a partire dal positivismo giuridico inteso come volontà del legislatore, e pertanto questa esperienza diviene di grande ausilio, oggi, riflettendo sull'interpretazione costituzionale e persino sulle *riforme costituzionali*.

Nel contesto giurisprudenziale svedese, per esempio, possiamo riscontrare la scarsa fiducia nell'utilizzo dell'interpretazione filologica, in quanto l'argomento letterale, per essere valido ai fini della decisione giudiziale, deve essere riconfermato da uno studio sui lavori preparatori, per constatare se quanto scritto nella legge coincida con quanto voluto realmente dal legislatore. I giuristi svedesi considerano le parole della legge come un primo tentativo di auto-

esplicazione della volontà del legislatore, mentre il problema della definizione dei dogmi giuridici rimane sempre troppo astratto e teorico per l'approccio del giudice svedese (Peczenik e Bergholz, 1999).

Anche le altre tecniche interpretative, utilizzate per risolvere lacune, antinomie e dubbi interpretativi della legge, si basano prettamente sull'intenzione soggettiva del legislatore, ricostruita fedelmente attraverso il documento dei *lavori preparatori*, che diventano, *in concreto*, una fonte interpretativa più vincolante dei disposti di legge. Ancora per esempio, nell'argomento funzionale o teleologico, l'individuazione dello scopo della legge, non viene ricercato nella "*ratio legis*", ma piuttosto individuato attraverso il documento dei "*lavori preparatori*", per intendere quali fossero le finalità del legislatore, nel tempo in cui aveva emanato il disposto normativo.

Almeno a partire dal terzo millennio e prima dell'emanazione della Legge costituzionale del 2010, i limiti di questo procedere sono venuti in evidenza, però, nella dottrina giuridica svedese, specie a partire da alcuni casi giurisprudenziali ⁵.

⁵ In Svezia, un caso emblematico risalente al 1984, che ha suscitato varie questioni e dubbi sull'utilizzo esagerato dei *lavori preparatori* nell'interpretazione giudiziale, riguarda la condanna di un pugile svedese. Nel merito della controversia interpretativa del caso in questione, si trattava di stabilire se l'attività di allenamento, denominata nel gergo pugilistico: di "*sparring*", effettuata da un *boxer* professionista, in preparazione per un incontro professionistico, potesse violare o meno il primo articolo del *Boxing Act*. Questa norma penale sanziona chiunque, in Svezia, partecipa, senza la specifica autorizzazione, ad un incontro professionistico di pugilato, o ad un incontro di esibizione o ad un *match training*, nell'ambito della *boxe* professionistica. Nei fatti concreti, il pugile professionistico svedese Andres "Lillen" Eklund, per prepararsi efficientemente al suo prossimo *match*, contro un pugile spagnolo, decise di organizzare un allenamento di *sparring-partner*, con un pugile tedesco, che aveva le caratteristiche tecniche simili al suo futuro avversario. In seguito, il procuratore accusava il pugile svedese di aver violato il primo articolo della legge svedese (*Boxing Act*), che disciplina il pugilato professionistico. Infatti, secondo la pubblica accusa, Andres Eklund, nell'allenarsi di *sparring* con il pugile tedesco, aveva di fatto partecipato ad un *match training* nell'ambito del pugilato professionistico. Il pugile svedese negava la sua colpevolezza e si difendeva sostenendo che non si poteva accomunare l'attività di *sparring partner* con il *match training*. L'imminente questione giuridica da risolvere, dalla Corte di primo grado, era stabilire se nel significato di "*match training*", potesse rientrare l'attività di preparazione atletica e tattica del pugile denominata "*sparring partner*". Per la comunità sportiva di pugilato, il concetto di "*sparring*", consisteva in un allenamento tra due pugili, durante il quale si provano e si ottimizzano con cautela le tecniche pugilistiche di attacco e difesa, da utilizzare, eventualmente, per la "vera" competizione futura. Inoltre, durante l'allenamento di *sparring*, gli atleti indossano dei guanti più morbidi, rispetto a quelli utilizzati in un incontro di pugilato regolare ed è sempre presente un allenatore che interrompe l'allenamento di *sparring*, nel caso in cui uno dei due pugili si trovasse in difficoltà. Peraltro, nell'allenamento di *sparring*, non essendo presente alcun arbitro, nessuno dei due atleti risulterà vincitore e non si deve mettere, assolutamente, volontariamente K.O il compagno di allenamento. Il "*match training*", invece, secondo la descrizione rilasciata dalla comunità sportiva di pugilato, risulta essere un vero e proprio incontro di *boxe*, compreso di arbitri e pubblico, nel quale sarà proclamato un vincitore. Nel *match training* i pugili dovranno combattere utilizzando guantoni regolamentari ed è prevista la possibilità di mettere K.O l'avversario per vincere e, quindi, l'allenamento di *sparring* non potrebbe, concettualmente, rientrare nel concetto di *match training*. In primo grado, la Corte, nonostante avesse riscontrato dai *lavori preparatori* della legge, che era intenzione del legislatore far rientrare lo *sparring* nell'alveo dei significati inerenti al concetto di *match training*, decise per la non colpevolezza del pugile svedese. Infatti, tal Corte, volle ricostruire il

Di fronte ad alcune decisioni giurisprudenziali, interessantissime sono state le risposte fornite utilizzando l'approccio della *jurisprudence* harvardiana (Dworkin, 1984). Ragionando nella prospettiva del realismo giuridico americano, le condanne per quel tipo di vicende giuridiche hanno finito per essere considerate decisamente: *ingiuste* (Torben, 2007).

A seguito delle pressioni teoretiche della dottrina più autorevole e di fronte al nuovo contesto giuridico europeo e costituzionale, le corti svedesi di ultima istanza stanno perciò acquisendo sempre più la consapevolezza della necessità di adottare dei parametri interpretativi diversi rispetto a quello dell'intenzione soggettiva del legislatore, e, di conseguenza, l'attingere all'autorevolezza dei lavori preparatori si sta gradualmente riducendo.

Con quale metodologia giuridico-interpretativa si sta procedendo di fronte alla constatazione del limite dell'utilizzo consolidato dei lavori preparatori? La risposta al quesito trova vivo interesse nell'ambito del tema che si sta svolgendo, specie perché, se, da un lato, non ci sono dubbi sulla solidità della democrazia svedese, da un altro lato, è evidente la mancata centralità del ruolo della Costituzione, o anche solo del diritto costituzionale, nel lavoro quotidiano delle corti svedesi, almeno fino al 2010.

L'assenza di traumi nazionali e di dittature sanguinarie, il passaggio relativamente non violento dal potere assoluto del re alla democrazia, nonché il forte credito di cui ha goduto il legislatore nel periodo formativo dello stato sociale, di cui la Svezia ha rappresentato un modello di grande prestigio internazionale, hanno contribuito certamente a ridurre ai minimi termini la presenza di sistemi di salvaguardia dei diritti fondamentali. L'esigenza di predisporre un sistema di sicurezza contro derive totalitarie non è mai stato avvertito. Le corti svedesi sono state relegate al ruolo di esecutrici del volere politico, privandole della possibilità

significato di *match training* in base alle pre-conoscenza o pre-comprensione del pugile svedese, riguardo alla nozione di *sparring-partner* e di *match training*, concludendo che anche se il legislatore avesse voluto sanzionare l'allenamento di "*sparring*", ciò non era stato descritto chiaramente nel testo legislativo, come avrebbe dovuto tassativamente esserlo nel testo di una norma penale. Successivamente, anche la Corte di appello, confermando il ragionamento della Corte inferiore, ha ritenuto il pugile svedese non colpevole. La Suprema Corte, in ogni modo, ha eccepito la violazione, da parte dell'imputato, del primo articolo della normativa pugilistica svedese (*the Boxing Act*), motivando la propria decisione attraverso due argomentazioni giuridiche. La prima argomentazione della Corte Suprema va a precisare, tramite un'interpretazione teleologica-intenzionalista, che lo scopo primario del legislatore era quello di voler proteggere l'atleta di pugilato da eventuali lesioni fisiche e danni cerebrali, anche durante il cosiddetto allenamento di "*sparring*". Poi, con la seconda argomentazione, la Corte Suprema riteneva, al contrario di quanto stabilito dalla Corte di grado inferiore, che, analizzando i "*lavori preparatori*", non sussisteva alcuna conflittualità tra il significato letterale della norma e l'intenzione del legislatore. Pertanto, secondo la Corte Suprema, la distinzione extra-legislativa, elaborata dalla comunità sportiva di pugilato, tra il concetto di *sparring-partner* e il *match training*, non poteva essere presa in considerazione per scagionare l'imputato, in quanto era nell'intenzione del legislatore che il testo normativo non prevedesse tale distinzione e che, dunque, lo *sparring partner* dovesse essere ricompreso nella nozione di *training match*. Il pugile Andres "Lillen" Eklund veniva condannato in ultimo grado, da una decisione alquanto assurda e mal argomentata.

effettiva di assolvere alla funzione di guardiane dello stato di diritto costituzionale, che è la loro propria in altri ordinamenti.

A partire dall'emanazione della recente Carta costituzionale, sotto lo stimolo di fattori sia endogeni che esogeni, l'interpretazione costituzionale in Svezia sta acquisendo una nuova rilevanza, soprattutto nella parte dedicata ai diritti fondamentali. La riforma costituzionale (Valguarnera, 2013) ha aperto le porte a un ruolo molto più attivo dei giudici, ampliando le loro prerogative in materia di controllo della costituzionalità delle leggi.

Prima della riforma costituzionale in Svezia si configurava un labile sistema diffuso di controllo di costituzionalità delle leggi, introdotto formalmente solamente nel 1979, con la forte limitazione dovuta al fatto che il giudice per poter disapplicare una norma antinomica con la Costituzione, doveva accertare un'accentuata incostituzionalità manifesta. Ciò valeva rispetto ai quattro testi riconosciuti come costituzionali dall'ordinamento svedese e cioè: quello sulla forma di governo (*regeringsformen*) del 1974, quello sulla libertà di stampa (*tryckfrihetsförordningen*) del 1949, la legge costituzionale sulla libertà di espressione (*yttranderfrihetsgrundlagen*) del 1991 e la legge sulla successione dinastica (*successionsordningen*) del 1810. In questa precipua dimensione, il principio di sovranità popolare (*folksuveranitetsprincip*), nonostante l'introduzione di un affievolito controllo di costituzionalità, veniva confermato come perno del sistema e come nettamente prevalente rispetto al principio di separazione dei poteri.

La scarsa popolarità del principio di separazione dei poteri è forse la condizione storica più rilevante della tradizione costituzionale svedese. Le prerogative del parlamento erano finite per divenire sinonimo di democrazia, mentre la divisione dei poteri (tra re e parlamento) veniva vissuta come retaggio della legge del 1809. Peraltro, la legge sulla forma di governo del 1974 nasceva nel momento storico di massimo successo del "modello svedese" come stato sociale. Il sistema politico svedese godeva, in effetti, di grande prestigio internazionale e della fiducia dei cittadini. *L'esigenza di limitare il raggio d'azione dei poteri forti dello Stato non era percepita come un'urgenza*. La scarsa attenzione riservata dai redattori della legge sulla forma di governo al principio della separazione dei poteri si rifletteva sul ruolo delle corti all'interno dell'intelaiatura istituzionale. Da un lato, la debolezza delle corti era il risultato di un *self restraint*, un rispetto molto sentito per la volontà del legislatore, dall'altro lato, l'azione delle corti era tenuta sotto scacco dai vasti poteri della pubblica amministrazione di decidere in merito a vari tipi di controversie in sede semi-giurisdizionale.

In particolare modo, a questo punto del percorso, il modello svedese diventa di particolare interesse.

L'idea, consolidatasi in Svezia, secondo cui la costituzione contenga comandi cogenti solo in merito agli aspetti tecnici dell'attività legislativa e di governo, mentre per quanto concerne i diritti, esprima una *soft law*, caratterizzata da principi e raccomandazioni, si è progressivamente indebolita a partire dagli anni '80 del '900, soprattutto per il sempre maggiore dispiegamento dell'efficacia della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* e delle decisioni della *Corte europea di Strasburgo*, tra le quali spicca la sentenza *Sporrong & Lonnroth c. Svezia* del 1982⁶.

Con l'entrata della Svezia nell'Unione Europea, c'è stato il riconoscimento della superiorità del diritto comunitario sulle leggi interne, che si è subito concretizzato nella quasi automatica disapplicazione, da parte di tutti i giudici nazionali, della norma interna confliggente con la norma comunitaria. Oltre a ciò, nei casi in cui l'applicazione della norma comunitaria suscita dei dubbi interpretativi o quando si debbano risolvere eventuali antinomie tra le norme nazionali e il diritto comunitario, il giudice svedese è invitato a seguire l'indirizzo

⁶ I fatti del caso riguardavano autorizzazioni all'esproprio date dal governo svedese all'amministrazione cittadina di Stoccolma – che avrebbe dovuto sfruttarle entro cinque anni ed aveva invece richiesto ed ottenuto vari rinnovi, prolungando l'incertezza sulla sorte dei fondi – e un divieto di costruire, anch'esso rinnovato per molti anni. Il governo svedese fu condannato per la violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale, in quanto il diritto di proprietà dei ricorrenti era stato oggetto di un'interferenza illecita da parte dello Stato e per la violazione dell'art.6 della convenzione, laddove le parti lese non avevano avuto la possibilità di rivolgersi ad una corte. Fino a quel momento la Convenzione era rimasta in ombra. Ciò era in parte dovuto all'influenza del realismo giuridico scandinavo che aveva impedito alla Svezia di essere contagiata dal riflusso giusnaturalista di cui la convenzione è espressione. In parte, il governo svedese vi aveva aderito pensando (con grande ottimismo) che la tutela nazionale dei diritti umani superasse con ampio margine la protezione offerta dalla convenzione. A partire dal caso *Sporrong & Lonnroth* la convenzione iniziò ad essere un valido strumento per supplire alla posizione defilata dei diritti fondamentali e del controllo di costituzionalità nell'ordinamento domestico, tanto che dopo il 1982 si assistette ad un aumento di ricorsi contro la Svezia e ad un numero non insignificante di condanne. La posizione della convenzione come prima linea per la tutela dei diritti fondamentali fu consolidata nel 1994 con la sua incorporazione nell'ordinamento svedese (che è dualista)⁶. Il capitolo 2 & 3 della legge sulla forma di governo statuisce che una legge o un regolamento non possono essere emanati se in contrasto con la convenzione. La nuova disposizione, introdotta nel 1994, poteva far immaginare un'espansione dei poteri delle corti, ma nei lavori preparatori di tale disposizione (che come già menzionato sono a tutti gli effetti fonte del diritto) fa tuttavia capolino il vecchio principio della sovranità popolare che sembra ancora una volta prevalere su quello della divisione dei poteri. I redattori avevano spiegato, infatti, che la disposizione si rivolge primariamente al legislatore, che quindi doveva volontariamente evitare di violare la convenzione, mentre nessun cambiamento era stato previsto sul fronte del controllo di costituzionalità. Le corti avrebbero dovuto sempre interpretare la convenzione con grande prudenza, nel non contrastare con il principio di sovranità popolare. Infatti, emergeva con chiarezza la fortissima tensione tra il modello costituzionale parlamentarista, fondato sulla volontà popolare della maggioranza e costruito sul presupposto di una diffusa fiducia nel legislatore e un modello alternativo, più vicino al principio della separazione dei poteri (nella versione di stampo americano dei *checks and balances*). Un importante passo nella direzione di un rafforzamento del ruolo della Costituzione è stato compiuto con l'adesione della Svezia all'Unione Europea il 1° gennaio 1995. Il principio della sovranità popolare, utilizzato fino a quel momento per limitare il controllo di costituzionalità delle leggi da parte delle corti, subiva infatti un colpo fortissimo. Era difficile spiegare con riferimento alla sovranità popolare il motivo per cui fosse più facile costringere il legislatore svedese a rispettare il diritto comunitario che limitarne l'azione con riferimento alla costituzione nazionale.

giurisprudenziale della Corte di Lussemburgo e a sollevare il rinvio pregiudiziale, alla suddetta Corte, se ci fossero dubbi interpretativi irrisolvibili, sul significato e l'applicabilità della norma comunitaria. Di conseguenza, nel contesto giuridico comunitario i *lavori preparatori* delle leggi nazionali, non possono che avere una marginale considerazione, nell'interpretazione giudiziale, rispetto a quella di cui godevano in precedenza. Attualmente, le corti interne, nei casi che interessano il diritto comunitario, debbono sempre dare rilevanza e precedenza ai principi generali del diritto comunitario e ai precedenti giurisprudenziali⁷ della Corte di giustizia del Lussemburgo (Campbell *et al*, 2011).

Con la riforma costituzionale, in Svezia, si è finito, perciò, per rafforzare maggiormente il controllo di costituzionalità diffuso delle Corti svedesi, eliminando la regola per la quale solo le norme che contraddicono la Costituzione in modo manifesto possano essere disapplicate. Il secondo comma del capitolo 11, & 14, della legge sulla forma di governo, che al primo comma statuiva: << *Se una Corte o un altro organo pubblico ritengono che una disposizione di legge o un regolamento contraddica una norma costituzionale o un'altra legge di rango superiore, o che le procedure previste per la formazione della disposizione siano state omesse in misura rilevante, la disposizione non dovrà essere applicata*>> è stato così riformulato: << *in sede di legittimità costituzionale di una legge ai sensi del primo comma, è necessario considerare in special modo che il parlamento è il supremo rappresentante del popolo e che la costituzione prevale sulla legge ordinaria*>>. Il nuovo testo va, da un lato, a ricordare che il principale interprete della costituzione è il Parlamento e non le corti, dall'altro, ad affermare che l'esercizio del potere politico in democrazia è soggetto ai limiti imposti dalla Costituzione.

Il modello di democrazia che per decenni ha relegato le corti in un ruolo di grande passività sul piano costituzionale è destinato, invece, a una crescita sempre maggiore. La ragione di questo sviluppo non è da attribuire tanto a dati formali quanto a profondi mutamenti demografici e sociali. L'elemento più vistoso è costituito dai forti flussi immigratori che hanno caratterizzato la società svedese negli ultimi decenni. Secondo l'ufficio statistico nazionale (SCB) nel 2011 ben 1.857.549 persone su una popolazione totale di 9.482.955 avevano origine. La grande omogeneità culturale che caratterizzava la Svezia nel momento di formazione della sua tradizione costituzionale è un dato del passato. L'emersione di forti minoranze etniche e

⁷ Cfr., p.e., il recente giudizio (NJA, 2005, s. 85), in cui la Corte superiore, diversamente dalle Corti di grado inferiore, ha ritenuto l'imputato non colpevole del reato, previsto dal codice penale svedese, di discriminazione e incitamento all'odio, considerando, pertanto, prevalente il diritto sancito della CEDU (libertà religiosa e libertà di espressione) rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale penale e dai relativi "lavori preparatori". Infatti, la Corte superiore, nel suo ragionamento giuridico, ha preferito avallare la recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in merito a casi simili, che rispettare il tradizionale criterio interpretativo, basato sullo studio della volontà del legislatore interno.

religiose nel tessuto demografico nazionale ha costretto la Svezia a confrontarsi con l'esigenza di proteggerle.

Sebbene, da sempre, giudici e giuristi svedesi tendano a evitare affermazioni generali riguardo all'approfondimento di un metodo per l'interpretazione giuridica (Bergholz and Peczenik, 1999), la vicenda di Corti che non possono fare più affidamento sul significato letterale del testo normativo, o sulla ricostruzione della volontà storica del legislatore, per garantire la non arbitrarietà e politicità del giudizio giuridico, evidenzia l'esigenza di una prospettiva teoretico-pratica del diritto, idonea a garantire se non un metodo per la giustizia (verità), almeno una giustizia (verità) del metodo, nella quale la mediazione possibile tra *principio di separazione dei poteri* e *principio di sovranità popolare* può trovare proprio in seno allo stesso positivismo giuridico della modernità capacità di ricomprensione di fenomeni sociali che richiedono costante tutela di diritti individuali, senza ricorrere necessariamente a estremizzazioni riguardanti l'esclusiva autorità della legge.

3. Una conclusione o un'apertura?

L'articolo pubblicato su *Le Monde* il 23 dicembre 2015 (Agamben, 2015) a firma di Giorgio Agamben, chiude e apre, allo stesso tempo, questo intervento. Sostanza e forma del diritto (Catelani, 1998), altro non rappresentano, in effetti, che l'endiadi definitoria concettuale del rapporto tra diritto, sociologia e politica.

Si può essere molto sintetici tanto sono noti i *temi*.

Il primo è quello della *sensatezza giuridica*; della sostanza del diritto. Le formule delle normative sull'emergenza antiterroristica, nella maggior parte dei casi, non sono formule giuridiche. Come potrà, di conseguenza, essere giuridica l'applicazione al caso concreto da parte dei Giudici? Come può la forma legale garantire la giustizia giuridica e non solo quella politica? Non si può cercare, come ben spiega Agamben, la verità giudiziaria prendendo le mosse dal *pettegolezso* (Agamben, 2015)!

Il secondo è quello della *sensatezza politica*. La forma del diritto, la disposizione di legge, per esempio, non può essere emanata soltanto nella prospettiva della ragion di stato. Una volontà sovrana non può prescindere dai diritti individuali e da quelli sociali, altrimenti non sarà una volontà democratica riconosciuta e riconoscibile dagli individui nel mondo globale.

Il terzo è quello della *sensatezza sociale*. Nemmeno una forte democrazia può tenere in vita le sue regole formali se i diritti sociali universalmente tutelati vengono reclamati. Le regole vanno, invece, modulate sulle esigenze sociali e il diritto deve mettere a disposizione i suoi strumenti; ovvero non solo nuove regole (disposizioni o principi), ma anche correzioni

interpretative delle vecchie regole, metodi interpretativi che garantiscano, se non la verità dell'esito ermeneutico, almeno la regolarità e la certezza del metodo stesso nei confronti di tutti in maniera uguale.

La sovranità politica (De Giovanni, 2015) è autorità più che legalità, e l'autorità non è altro che il riconoscimento di un rapporto costante tra l'autorevolezza di chi la esercita e il sentirsi garantiti da parte di coloro sui quali si fa valere (rispetto); riconoscimento collettivo del metodo giuridico di applicazione del diritto piuttosto che della regola legale da applicarsi.

In società complesse e multirazziali è certamente preferibile la mediazione giudiziaria - purché garantita da un metodo certo, piuttosto che dalla certezza del risultato del metodo - in alternativa al ricorso alla paura, volto a evitare ogni forma di mediazione possibile tra potere politico e suddito, con la de-politicizzazione del cittadino e la trasformazione del rispetto in obbedienza, dell'autorevolezza di cui dev'essere pregna l'autorità in potere indiscusso.

La legislazione d'emergenza, introdotta dal Presidente della Repubblica francese Hollande dopo l'aggressione terroristica, aveva prima, nello stesso novembre 2015, richiesto al Parlamento francese la *depoliticizzazione di ogni persona nei confronti della quale esistessero seri motivi per pensare che il suo comportamento costituisse una minaccia per l'ordine pubblico* e, poi, dopo il passaggio in Senato, nella primavera del 2016, corretto il tiro, rendendo *oggetto delle misure di sicurezza solo chi fosse dotato di doppia cittadinanza*. L'Assemblea nazionale, nell'aprile 2016, non ha accettato nemmeno la versione più restrittiva, specie perché alla parola sicurezza è stata contrapposta non la parola *liberté*, né la parola *fraternité*, ma la parola *égalité*.

L'*égalité* è forse il concetto su cui si è soffermato meno Agamben, intendendo chiaramente occuparsi del problema politico, prima che di quello giuridico, ma è quello che ha caratterizzato e riempito di contenuto la gran parte dei discorsi tenuti all'Assemblea nazionale e al Senato francesi. Questi ultimi hanno prevalso sulla "paura" del Governo Hollande.

L'equità è del legislatore e del giudice (Scialoja, 1932) e la sua forza giuridica è una forza politica, perché permette di garantire un'attenzione all'altro che è necessità propria, egoistica, di ogni soggetto umano.

I problemi giuridici posti dallo *stato di sicurezza* come momento di contrapposizione politica al terrorismo, trovano soluzioni alternative possibili più che nello stabilire nuove regole tendenti alla riduzione di spazi di libertà pubblica e privata del cittadino, nel fissare criteri metodologici di giudizio in grado di garantire per tutti regole processuali capaci di contemperare le esigenze dello Stato con quelle di soggetti che allo Stato non appartengano o non appartengano del tutto.

L'esempio svedese mostra come, ancora una volta, quel Paese nordeuropeo riesca a proporsi come modello di civiltà politica, nel momento in cui la rinuncia al portato della volontà del legislatore con tutte le garanzie di democrazia che essa fornisce, non diventa *d'emblée* riduzione dei margini democratici e riscrittura delle regole in maniera più limitante per i soggetti che vivono sul territorio svedese, ma piuttosto apertura a nuovi modelli interpretativi non delle disposizioni di legge ma del diritto, con riconoscimento alle Corti di fare uso di discrezionalità, equità e principi fondamentali che sono strumenti rigorosamente giuridici idonei a essere usati dai contenuti precomprensivi e circolari di cui una metodologia ermeneutica può e deve essere riempita.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2016), *The Constitution of Sweden the fundamental laws and the riksdag act*, with an introduction by Magnus Isberg (Stockholm: Sveriges Riksdag).
- AA.VV. (2000), *Diritti umani e sovranità*, (Torino: Giappichelli).
- AA.VV. (1996), *Crisi e metamorfosi della sovranità. Atti del XIX congresso di filosofia giuridica e politica* (Milano: Giuffrè).
- AA.VV. (2007), *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. Azzariti (Torino: Giappichelli).
- Agamben, G. (2015), *Dallo "stato di diritto" allo "stato di sicurezza"*, Tr.it <http://www.comedonchichotte.net>
- Arajärvi P. (2007), *The Finnish Perspective on the Last-Resort Support for Subsistence*, 7 *Constitutional Law, Scandinavian in Law*.
- Ascarelli, T. (1952), *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione* (Milano: Giuffrè).
- Ascarelli, T. (1959), *Problemi giuridici* (Milano: Giuffrè).
- Barberis, M. (2011), *Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto* (Bologna: Il Mulino).
- Bartole, S. (2008), *Il potere giudiziario* (Bologna: Il Mulino).
- Benedetti, G. (2014) *Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto* (Torino: Giappichelli).
- Benedetti, G. (2010), *L'orizzonte del giurista interprete*, in in G. Crifò (a cura di) *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo* (Roma: Istituto di studi romani)

Bergholz, G. and Peczenik, A. (1999), *Statutory Interpretation in Sweden*, in the *Philosophy of Law* (New York & London: Garland Publishing, Inc.).

Betti, E. (1990, ristampa), *Teoria generale dell'interpretazione* (Milano: Giuffrè).

Betti, E. (1971, postuma), *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)* (Milano: Giuffrè).

Bile, F. (2008), *L'interpretazione costituzionale nella giustizia costituzionale italiana*, <http://www.cortecostituzionale.it> 10/11/2008.

Bogdan M. (2010), *Swedish Legal System* (Stockholm: Norstedts Juridik AB)

Butler, J. and Chakravorty Spivak, G. (2009), *Che fine ha fatto lo stato-nazione?*, Tr. It. (Roma: Melteni editore).

Caiani, L. (1954), *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica* (Padova: Cedam).

Caiani, L. (1955), *La filosofia dei giuristi italiani* (Padova: Cedam).

Campbell T., Tomkins A., Tomkins E. (2011), *The legal protection of Human Rights. Sceptical Essays* (Oxford: Published to Oxford Press Scholarship Online).

Capograssi G. (1959), *Impressioni su Kelsen tradotto*, in V, *Opere di Giuseppe Capograssi*, (Milano: Giuffrè).

Carlson L. (2013), *The fundamentals of Swedish law* (Stockholm: Studentlitteratur AB).

Castignone, S., *La macchina del diritto. Il realismo giuridico in Svezia* (Milano: Edizioni di Comunità).

Catelani, A. (1998), *Il diritto come struttura e come forma* (Torino: Giappichelli)

Catelani, A (2014), *Legalità costituzionale e interpretazione giuridica* <http://www.pensareil diritto.it>

Cervati, A.A. (2010), *L'insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale*, in G. Crifò (a cura di) *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo* (Roma: Istituto di studi romani).

De Giovanni, B. (2015), *Elogio della sovranità politica*, (Napoli: Editoriale scientifica).

De Mauro, T. (2008), *Il linguaggio della costituzione*, in *Costituzione della Repubblica italiana* (Torino: UTET).

D'Alessandro, L. (1991), *Regola giuridica e regola di verità*, introduzione a M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche* (Napoli: Arte Tipografica).

- Dworkin, R., *I diritti presi sul serio*, Tr. it. (Bologna: Il Mulino).
- Ferrajoli, L., 2007, *Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I, 453 ss (Roma-Bari: Laterza).
- Fioravanti, M. (1991), *Costituzione e stato di diritto*, 2 *Filosofia politica* 325-350.
- Fioravanti, M. (2009), *Costituzionalismo. Percorsi nella storia e tendenze attuali* (Roma-Bari: Laterza).
- Guastini, R. (2004), *L'interpretazione del documento normativo* (Milano: Giuffrè).
- Guastini, R. (2011), *Interpretare e argomentare* (Milano: Giuffrè).
- Hartmann, N. (1963), *Il fondamento dell'ontologia*, Tr. it. (Milano: Fabbri).
- Hartmann, N. (1970) *Etica*, Tr. it. (Napoli: Guida).
- Hartmann, N. (1975), *Le nuove vie dell'ontologia*, Tr. it. (Brescia: La scuola).
- Hirschl, R. (2011), *The Nordic Counternarrative: Democracy, human development and judicial review* (Oxford - New York: Oxford University Press and New York University School of Law).
- Hruschka, J. (2009), *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*, Tr. it. (Bologna: Il Mulino).
- Hruschka, J. (1983), *La comprensione dei testi giuridici*, Tr. it. (Napoli: ESI).
- Jori, M., 1976, *Il metodo giuridico tra scienza e politica* (Milano: Giuffrè).
- La Torre, M., (2003), "Judex rex". *Sull'ultimo Hart*, 2 *Ragion pratica*.
- Masaracchia, A. (2007), *La "costruzione" e l'impiego dei parametri non scritti nella giurisprudenza delle Corti Supreme Nordamericane, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte costituzionale italiana*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale* (Torino: Giappichelli).
- Mengoni, L. (1996), *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi* (Milano: Giuffrè).
- Modugno, F. (2007), *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, in G. Azzariti (a cura di) *Interpretazione costituzionale* (Torino: Giappichelli).
- Nobili, M. (2009), *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nel mondo della giustizia* (Bologna: Il Mulino).
- Pace, A., *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, (Torino: Giappichelli).

Pattaro, E., *Il realismo giuridico scandinavo*. Axel Hägerström (Bologna: CLUEB).

Pino, G. (2010), *Diritto e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello stato costituzionale* (Bologna: Il Mulino).

Riccobono, F., (1983), *Kelsen in Italia. Una ricerca bibliografica*, in C. Roeherssen et al. , H. Kelsen nella cultura giuridica del novecento, (Roma: Istituto della enciclopedia italiana).

Riccobono, F., (2012), *Diritto e "vita sociale"* in Emilio Betti, 1 *Sociologia* 41-47.

Romboli, R. (2008), *Qualcosa di nuovo: anzi di antico: la contesa sull'interpretazione conforme alla legge* in Carnevale P. e Colapietro C. (a cura di) *La giustizia costituzionale tra memorie e prospettive. A cinquant'anni dalla pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale* (Torino: Giappichelli).

Sandström, M. (2007), *Swedish Model - Three aspects of Legal Methodology*, in *Liber Amicorum: Festschrift in Honour of Csaba Varga* (Budapest: Acad. hongroise des sciences).

Scialoja, V. (1932), *Del diritto positivo e dell'equità*, in vol. III, *Studi giuridici* (Roma: Anonima romana)

Schmitt, C. (1972), *I tre tipi di pensiero giuridico*, in *Le categorie del politico*, Tr.it. (Bologna: Il Mulino).

Schmitt, C. (2005), *La rivoluzione legale mondiale. Plusvalore politico come premio sulla legalità e sulla superlegalità giuridica*, Tr. It. in C. Agamben (a cura di), *Carl Schmitt, un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste* (Vicenza: Neri Pozza).

Simoni, A. e Valguarnera, F., *La tradizione giuridica dei paesi nordici*, in V. Barsotti, V. Varano (a cura di), *La tradizione giuridica occidentale* (Torino: Giappichelli editore).

Stolleis, M. (2007), *L'occhio della legge. Storia di una metafora*, Tr. it (Roma: Carocci).

Torben, S. (2007), *Guidance and constraint: The action-guiding capacity of theories of legal reasoning* (Uppsala: Iustus förlag).

Tripodina, C. (2008), *L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale e in materia di diritti fondamentali*, in *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale* (Milano: Giuffrè).

Tronconi Reigada, A. (2013), *Interpretazione costituzionale. Una riflessione* (Padova: Cedam).

Valguarnera, F. (2012), *Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della giustizia costituzionale svedese*, in V. Barsotti (a cura di), *La Costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice* (Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore).